



PER LA VALORIZZAZIONE
DEL MADE IN ITALY

Statuto di Unionfiliere

STATUTO UNIONFILIERE

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione intercamerale per la valorizzazione e la tutela delle filiere del "Made in Italy", anche attraverso la promozione di forme di aggregazione delle imprese in reti.
2. All'Associazione, che non ha fini di lucro, possono aderire l'Unioncamere, le Camere di Commercio I.A.A. e le loro Unioni regionali; possono, altresì, aderire enti, organismi, società e associazioni rappresentative delle filiere e dei distretti del made in Italy o interessati alla loro promozione.
3. All'Associazione, che non ha fini di lucro, possono aderire l'Unioncamere, le Camere di Commercio I.A.A. e le loro Unioni regionali; possono, altresì, aderire enti, organismi, società e associazioni rappresentative delle filiere del made in Italy o interessati alla loro promozione.
4. L'Associazione stabilisce rapporti di collegamento o di collaborazione con Enti ed Organismi italiani ed internazionali interessati ai problemi delle filiere del made in Italy.

Art. 2

Denominazione, sede e durata

1. L'Associazione assume la denominazione di "Organismo di coordinamento per la valorizzazione e la tutela delle filiere del made in Italy", in breve "Unionfiliere" ed ha sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio (di seguito denominata per brevità Unioncamere).
2. Il Comitato Esecutivo può istituire sede e uffici operativi sia in Italia che all'estero.
3. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3

Scopi

1. L'Associazione, che non ha competenza in materia sindacale dei rapporti di lavoro, si propone di svolgere una funzione di coordinamento e promozione delle attività delle Camere di Commercio, attuando, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) progettare servizi e sviluppare iniziative finalizzate a favorire la competitività delle principali filiere del made in Italy, anche favorendo un confronto costante tra sistema camerale e sistema associativo;
 - b) coordinare e concorrere anche economicamente alle iniziative ritenute valide ai fini di una valorizzazione economica e sociale delle filiere del made in Italy, nel presupposto che le azioni concordate raggiungano un più elevato grado di rappresentatività; in tale visione interprofessionale si muovono gli apporti degli organismi collegati, di cui peraltro è pienamente rispettata l'autonomia nelle relative sfere di attività;
 - c) contribuire a prospettare, ricercando le opportune convergenze con il mondo associativo, le linee di intervento espresse dall'Associazione stessa ai competenti Organi governativi e

- parlamentari italiani ed agli organismi dell'Unione Europea, al fine di migliorare l'assetto economico, amministrativo, fiscale e legislativo delle filiere del made in Italy;
- d) approfondire la materia delle Reti di imprese e i suoi possibili sviluppi ai sensi della normativa di riferimento, definendo modelli di contratto ed individuando iniziative per supportarne la costituzione e facilitarne l'accesso al mercato internazionale;
 - e) mantenere contatti con gli organismi pubblici e professionali istituiti sia in Italia che all'estero per scambi di informazioni tecniche e per eventuali prese di posizione comuni;
 - f) divulgare la conoscenza degli obiettivi che l'Associazione stessa si prefigge di conseguire, tramite la stampa e gli altri mezzi informativi o attraverso l'organizzazione di riunioni e convegni dedicati a tematiche particolari;
 - g) tutelare il consumatore sia italiano che estero promuovendo marchi di qualità dei prodotti delle filiere del made in Italy, schemi e strumenti di tracciabilità delle produzioni e di responsabilità sociale e ambientale delle imprese, sollecitando la coerente applicazione delle vigenti normative;
 - h) promuovere attraverso la rete delle Camere di Commercio il monitoraggio delle filiere al fine di individuarne i fattori di criticità e proporre anche alle amministrazioni competenti le possibili soluzioni;
 - i) proporre, sostenere e favorire l'attuazione di iniziative di carattere promozionale e formativo dirette a potenziare l'espansione delle vendite dei prodotti delle filiere del made in Italy sul mercato interno e su quelli esteri, anche attraverso la predisposizione di studi e ricerche o progetti suscettibili di cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati.
2. L'Associazione potrà, per il raggiungimento dei propri scopi, svolgere occasionalmente e non prevalentemente anche attività commerciali. Potrà inoltre compiere le attività ad esse connesse o strumentali, anche congiuntamente a enti o società pubbliche o private; potrà partecipare, anche con quota maggioritaria, al capitale di enti o società pubbliche o private che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività connesse o comunque strumentali agli scopi istituzionali dell'Associazione. Eventuali utili conseguiti da tutte le suddette attività sono destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione e non possono essere distribuiti neanche in forma indiretta tra i partecipanti.

Art. 4 Categorie di Soci

1. I soci si suddividono in:
 - a) soci ordinari;
 - b) soci aggregati.
2. Tutti i soci, di ogni categoria, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire all'Assemblea.

Art. 5 Soci

1. Possono assumere la qualità di soci ordinari l'Unioncamere, le Camere di Commercio e le loro Unioni Regionali nonché altri soggetti del sistema camerale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

2. Possono assumere la qualità di soci aggregati tutti i soggetti, pubblici o privati, diversi da quelli di cui al comma 1, rappresentativi delle filiere e dei distretti del made in Italy o interessati alla loro promozione.
3. L'adesione ha durata annuale ed ai fini contributivi decorre sempre dal 1 gennaio dell'anno nel quale è avvenuta l'iscrizione. Essa si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se non viene disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.
4. I soci ordinari e aggregati devono aderire ad uno o più dei Comitati di filiera di cui al successivo art. 12.
5. La qualifica di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per decisione motivata dall'Assemblea.

Art. 6

Entrate e quote associative

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote associative a carico dei soci; la quota associativa per i soci ordinari si compone della quota di adesione a Unionfiliere e della quota di partecipazione, o di un suo multiplo, ad uno o più dei Comitati di filiera di cui al successivo art. 12; la quota associativa per i soci aggregati è pari alla metà, o a un suo multiplo, della quota di partecipazione ai Comitati di Filiera;
 - b) dai corrispettivi derivanti dalle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - c) da ogni altra entrata proveniente, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da Enti pubblici e da privati.
2. L'ammontare delle quote associative per i soci ordinari è stabilito di anno in anno, dall'Assemblea, tenendo presente che la quota base annuale di partecipazione a ciascun Comitato di filiera è pari alla metà della quota di adesione.
3. L'ammontare delle quote associative per i soci aggregati è stabilito di anno in anno, dall'Assemblea.
4. L'Assemblea può, altresì, deliberare quote integrative per far fronte ad impegni derivanti da programmi aggiuntivi rispetto al documento programmatico approvato dall'Assemblea; avverso tale decisione, i partecipanti possono esercitare il diritto di recesso comunicando tale decisione entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea con raccomandata a.r. o mezzo equivalente.
5. Le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili né possono essere trasferiti.
6. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
7. Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi o riserve non possono essere distribuiti ancorché in forma indiretta.

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato Esecutivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

Assemblea: costituzione ed attribuzioni

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta.
2. In Assemblea i soci ordinari e aggregati hanno diritto ad un numero di voti pari all'importo della propria quota associativa divisa per la metà della quota base di partecipazione ai Comitati di filiera.
3. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, a titolo consultivo, i Segretari generali e i Direttori dei soci ordinari.
4. L'Assemblea viene riunita almeno 2 (due) volte l'anno. E' convocata inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Comitato Esecutivo, ovvero ne facciano richiesta tanti soci che dispongono complessivamente, all'atto della richiesta, di almeno 1/3 (un terzo) del complesso dei voti spettanti alla totalità dei soci.
5. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Comitato Esecutivo sull'attività dell'Associazione;
 - b) la determinazione delle direttive di massima dell'azione dell'Associazione ed i limiti entro i quali deve essere perseguita;
 - c) la determinazione delle quote associative e delle eventuali quote integrative, unitamente ai programmi aggiuntivi;
 - d) l'elezione del Presidente;
 - e) l'esame e l'approvazione, entro il 30 aprile, del bilancio consuntivo ed, entro il 31 ottobre, del bilancio preventivo e del programma di attività predisposti dal Comitato Esecutivo;
 - f) le deliberazioni relative alle domande di ammissione e all'esclusione dei soci;
 - g) l'istituzione, su proposta del Presidente, dei Comitati di filiera di cui al successivo art. 12;
 - h) la modifica, su proposta del Comitato Esecutivo, del presente statuto;
 - i) la nomina dei membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - j) la delibera dello scioglimento dell'Associazione;
 - k) la determinazione dei compensi degli organi sociali, se dovuti.
6. Lo Statuto viene modificato dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, a maggioranza del complesso dei voti spettanti alla totalità dei soci.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito ai partecipati con lettera raccomandata, tramite fax o mezzo equivalente, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi partecipino o siano rappresentati la maggioranza del complesso dei voti spettanti alla totalità dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione purché sia presente un terzo del complesso dei voti spettanti alla totalità dei soci.
9. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati e vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 9

Comitato Esecutivo: composizione e attribuzioni

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dai Presidenti dei Comitati di filiera di cui al successivo art. 12. Su proposta del Presidente, il Comitato Esecutivo può essere integrato da un rappresentante dei soci aggregati nominato dall'Assemblea. Tra i componenti è individuato almeno un Vice-Presidente.
2. Il Comitato Esecutivo resta in carica tre anni.
3. Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, tranne quelli riservati dal presente statuto all'Assemblea. Spetta in particolare al Comitato Esecutivo di:
 - a) predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sull'attività svolta dall'Organismo, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, il programma di attività nonché le eventuali iniziative aggiuntive;
 - b) costituire gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di specifiche tematiche di interesse dell'Associazione, determinandone la composizione, il coordinatore e i compiti;
 - c) istituire organismi tecnici di supporto alle proprie attività nominandone i componenti e fissandone le norme di funzionamento con appositi regolamenti;
 - d) curare il conseguimento dei fini dell'Associazione, disponendo tutti gli atti che valgano a raggiungere tale fine;
 - e) vagliare tutte le proposte e le iniziative che vengono presentate all'Associazione dalle strutture e dagli organismi italiani rappresentativi delle filiere manifatturiere made in Italy, nonché dalle Camere di Commercio e dagli altri enti soci;
 - f) provvedere per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione;
 - g) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione che svolge anche funzioni di Segretario degli organi collegiali dell'Organismo;
 - h) definire uno o più marchi dell'Associazione da depositare per la tutela ai sensi di legge.
4. Il Comitato Esecutivo è convocato ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Comitato stesso.
5. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, tramite fax o mezzo equivalente, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
6. E' possibile tenere le riunioni del Comitato Esecutivo in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
 - c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e vengono raccolte in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 10
Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Presidenti delle Camere di Commercio associate.
2. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente indica tra i Vice Presidenti chi è incaricato delle funzioni vicarie, che comportano la sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
4. Il Presidente decade qualora, nel corso del triennio, venga meno l'incarico nell'Ente di provenienza. In tal caso, il Vice Presidente Vicario provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Al Presidente compete il compito di:
 - a) promuovere e indirizzare l'attività dell'Associazione tenuto conto degli orientamenti espressi dall'Assemblea;
 - b) convocare e presiedere le riunioni dell'Associazione;
 - c) dare attuazione alle deliberazioni ed agli orientamenti dell'Assemblea;
 - d) tenere i contatti con le pubbliche Autorità.

Art. 11
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, che dura in carica un triennio, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Nella sua prima riunione il Collegio provvede a nominare, al proprio interno, il Presidente.
2. Il Presidente del Collegio può rivestire tale funzione per non più di due mandati.

Art. 12
Comitati di filiera

1. L'Assemblea può istituire, su proposta del Presidente a seguito di richiesta di almeno cinque Camere di Commercio, dei Comitati di filiera.
2. I Comitati di filiera, composti dai soci che versano la quota annuale di partecipazione, perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) elaborare un piano annuale di attività condiviso con le realtà associative e territoriali;
 - b) rendere operativo il piano anche in collaborazione con le strutture del sistema camerale.
3. Ciascun Comitato di filiera elegge, ogni tre anni, il proprio Presidente e può eleggere un Ufficio di Presidenza. Il Presidente deve essere, preferibilmente, Presidente di una delle Camere di Commercio partecipanti al Comitato medesimo e decade qualora venga meno l'incarico nell'Ente di provenienza. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono scelti tra gli imprenditori o esperti della filiera interessata indicati dai soci ordinari e aggregati partecipanti al Comitato medesimo, sentite le rappresentanze associative interessate. L'Ufficio di Presidenza può avere un numero complessivo di membri non superiore a 7 (sette).

4. Alle riunioni di ciascun Comitato di filiera e dei relativi Uffici di Presidenza si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dal presente Statuto rispettivamente per l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo.
5. I Presidenti di ciascun Comitato di filiera sono membri di diritto del Comitato Esecutivo di Unionfiliera.

Art. 13 Direttore

1. Il Direttore viene nominato dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente. Egli svolge funzioni di Segretario degli organi collegiali redigendone i verbali.
2. Il Direttore cura l'attuazione delle decisioni del Comitato Esecutivo. Egli fornisce supporto ai lavori dei Comitati di filiera, dei gruppi di lavoro istituiti dal Comitato Esecutivo e mantiene rapporti con i responsabili operativi degli enti aderenti.
3. Il Direttore predispone relazioni periodiche al Comitato Esecutivo sullo stato di attuazione dei programmi di attività dell'Associazione.

Art. 14 Scioglimento e liquidazione

1. In caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, le attività risultanti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altro organismo o associazione con finalità analoghe a quelle di cui al presente Statuto, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 15 Controversie

1. Le controversie eventualmente insorte tra i soci, ovvero tra l'Associazione ed i soci, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, da un collegio arbitrale, composto da tanti membri quante sono le parti stesse, nonché se in numero pari, da un ulteriore membro, con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri congiuntamente.
2. L'arbitrato e la nomina degli arbitri sono svolte in conformità di quanto previsto dal Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.
3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità, quale amichevole compositore, e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti quale manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.